

**COMUNE DI AIROLA** (Benevento)



**EDILIZIA FUNERARIA  
POLIZIA MORTUARIA**

Legge 08.06.1990 n.142  
DPR 10.09.1990 n.285

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE**

- **CONCESSIONE IN USO DELLE AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLCRI PRIVATI O DI SEPOLTURE INDIVIDUALI IN STRUTTURE O SEPOLCRI COMUNI**
- **EDILIZIA FUNERARIA**
- **SERVIZI CIMITERIALI**
- **POLIZIA MORTUARIA**

✓ APPROVATO con DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 16.06.1999  
✓ IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 1999

# INDICE

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>0</b>
<b>- DISPOSIZIONI PRELIMINARI -</b> .....	<b>3</b>
<i>Articolo 1 (Servizio Cimiteriale)</i> .....	3
<i>Articolo 2 (Contenuto del Regolamento)</i> .....	4
<i>Articolo 3 (Norme di rinvio)</i> .....	4
<b>TITOLO I - CONCESSIONE IN USO DI AREE O CAMPI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE</b> -.....	<b>7</b>
<b>CAPO I – SOGGETTI CONCESSIONARI, CARATTERE E DURATA DELLA CONCESSIONE</b> -.....	<b>7</b>
<i>Articolo 4 (Ambito d'applicazione e soggetti)</i> .....	7
<i>Articolo 5 (Carattere e modalità della concessione)</i> .....	8
<i>Articolo 6 (Scadenza della concessione)</i> .....	9
<i>Articolo 7 (Onerosità della concessione)</i> .....	9
<i>Articolo 8 (Decadenza e revoca della concessione)</i> .....	10
<i>Articolo 9 (Recupero a favore del Comune)</i> .....	10
<b>CAPO II - COSTRUZIONE ED USO DELLE SEPOLTURE</b> -.....	<b>11</b>
<i>Articolo 10 (Norme generali)</i> .....	11
<i>Articolo 11 (Nuove costruzioni funerarie)</i> .....	11
<i>Articolo 12 (Interventi sulle costruzioni già esistenti o realizzate)</i> .....	13
<i>Articolo 13 (Durata dell'autorizzazione a costruire e relative sanzioni)</i> .....	14
<i>Articolo 14 (Obblighi per l'inizio dei lavori)</i> .....	14
<i>Articolo 15 (Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni)</i> .....	15
<i>Articolo 16 (Uso delle costruzioni funerarie)</i> .....	18
<i>Articolo 17 (Manutenzione delle costruzioni funerarie)</i> .....	18
<b>CAPO III - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE</b> -.....	<b>19</b>
<i>Articolo 18 (Avvio della procedura)</i> .....	19
<i>Articolo 19 (Indirizzi per l'attivazione del procedimento d'assegnazione)</i> .....	19
<b>TITOLO II - SEPOLTURE PRIVATE SULLE AREE CONCESSE IN USO</b> -.....	<b>20</b>
<b>CAPO I - SEPOLTURE. NORME IGIENICHE E COSTRUTTIVE</b> -.....	<b>20</b>
<i>Articolo 20 (Sistemi di sepoltura)</i> .....	20
<i>Articolo 21 (Inumazione)</i> .....	20
<i>Articolo 22 (Tumulazione)</i> .....	21
<i>Articolo 23 (Cremazione)</i> .....	22
<i>Articolo 24 (Esumazioni ed estumulazioni)</i> .....	22
<b>CAPO II - TECNICHE COSTRUTTIVE E LIMITI ALL'EDIFICABILITA'</b> -.....	<b>23</b>
<i>Articolo 25 (Tipologie generali dei campi per l'edificazione)</i> .....	23
<i>Articolo 26 (Tipologie particolari)</i> .....	23
<i>Articolo 27 (Norme tecniche comuni a tutte le tipologie costruttive)</i> .....	24
<i>Articolo 28 (Norme per la costruzione d'edicole, piccole cappelle, sepolcri chiusi e tipologie similari)</i> .....	25
<i>Articolo 29 (Norme per la costruzione di tombe, sarcofagi, colombari, monumenti funebri e similari)</i> .....	27
<i>Articolo 30 (Norme per l'ampliamento delle costruzioni esistenti in uso a enti morali o religiosi o congreghe nei campi del tipo C)</i> .....	29
<i>Articolo 31 (Campi edificabili tipo D)</i> .....	30

**TITOLO III - CONCESSIONI DI SEPOLTURE INDIVIDUALI IN STRUTTURE SEPOLCRALI COMUNI -..... 31**

<b>CAPO I – ASSEGNAZIONI O CONCESSIONI - CARATTERE E DURATA, SOGGETTI - .....</b>	<b>31</b>
<i>Articolo 32 (Modalità generali di assegnazione o concessione).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 33 (Concessione loculi o tumuli già esistenti).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 34 (Concessione strutture funerarie da realizzare).....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 35 (Carattere, durata, decadenza o revoca della concessione ).....</i>	<i>33</i>
<b>CAPO II -USO DELLE SEPOLTURE COMUNI – .....</b>	<b>35</b>
<i>Articolo 36 (Sistemazione di salme a seguito di decadenza o revoca).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 37 (Rinuncia di sepolture e rimborsi).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 38 (Sistemazione e manutenzione).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 39 (Norme tecniche ed igieniche).....</i>	<i>36</i>

**TITOLO IV - POLIZIA CIMITERIALE -.....37**

<b>CAPO I - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - .....</b>	<b>37</b>
<i>Articolo 40 (Orario).....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 41 (Divieto d'ingresso).....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 42 (Riti religiosi).....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 43 (Circolazione dei veicoli) .....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 44 (Divieti speciali) .....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 45 (Imprese e lavori privati).....</i>	<i>38</i>
<b>CAPO II - POLIZIA MORTUARIA –.....</b>	<b>41</b>
<i>Articolo 46 (Servizi e competenze).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 47 (Responsabilità).....</i>	<i>43</i>
<b>CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – .....</b>	<b>43</b>
<i>Articolo 48 (Norme prevalenti).....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 49 (Rifiuti cimiteriali).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 50 (Disciplina fiscale).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 51 (Norme transitorie).....</i>	<i>44</i>

**APPENDICE LEGISLATIVA.....OMISSIS**

## - DISPOSIZIONI PRELIMINARI -

### Articolo 1 (Servizio Cimiteriale)

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero comunale sito in località *Cavignano/S.Antuono* sulla strada provinciale Caudina Airola - Moiano.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero comunale, salve le autorizzazioni per sepolture private disciplinate al capo XXI del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il DPR 10 settembre 1990 n° 285 *riportato in appendice*.
3. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso , ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del Comune stesso in sepoltura privata o comune, su richiesta di parenti o persone legate da particolari rapporti affettivi;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR 285/90;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
4. Il cimitero comunale è dotato di almeno un reparto, suddiviso in campi o lotti, a sistema di inumazione e - compatibilmente con il dimensionamento di detti campi in aderenza alle proporzioni indicate all'articolo 58 del citato DPR 285/90 - ha pure aree, opere e strutture riservate a sepolture particolari, individuali e familiari oltre che ai manufatti destinati ai servizi cimiteriali.
5. Il Piano Regolatore Cimiteriale di cui agli articoli 54 e seguenti del DPR 285/90 determina sia per le sepolture **private** che per quelle **comuni**, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche distributive in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento Comunale.
6. Gli uffici comunali competenti per i Servizi Cimiteriali e per il Servizio Attività Edilizia detengono una planimetria in scala 1:200 del cimitero esistente; tale planimetria viene aggiornata ogni 5 anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello esistente o quando a questo siano state apportate modifiche distributive e/o ridisegni funzionali e/o ampliamenti in rapporto alle diversificate e sopravvenute esigenze di razionalizzazione degli spazi e delle tipologie di sepolture.

## **Articolo 2 (Contenuto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) le modalità di concessione in uso, da parte del Comune di Airola, a privati cittadini, famiglie o comunità, Enti morali e/o religiosi, congreghe o confraternite, delle aree o campi edificabili cimiteriali per la costruzione di strutture edilizie funerarie e sepolcrali per sistemi di sepoltura come a tanto destinati e riservati nella zonizzazione, per funzioni, del Piano Regolatore Cimiteriale vigente secondo la razionalizzazione distributiva e tipologica esistente o quando a questa siano apportate modifiche mediante ridisegno funzionale o ampliamenti;
  - b) le norme tecniche e igieniche per le sepolture private e/o comuni, le limitazioni costruttive, gli indici ed i rapporti metrici e parametrici per la costruzione dei manufatti edilizi funerari sulle aree di cui alla lettera a) precedente ;
  - c) le norme e la disciplina per la richiesta e il rilascio della autorizzazione ad edificare e le relative sanzioni;
  - d) le modalità di concessione in uso, da parte del Comune di Airola, a singoli privati cittadini, famiglie o comunità, Enti morali o religiosi, congreghe o confraternite, delle strutture destinate alle sepolture individuali e comuni realizzate, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale concedente, nelle aree o campi all'interno del perimetro del Cimitero ed a tanto destinate nella planimetria di zonizzazione del Piano Cimiteriale vigente, secondo la razionalizzazione distributiva esistente o quando a questa siano apportate modifiche o ampliamenti;
  - e) le norme per la costruzione delle strutture funerarie comuni per sepolture individuali nelle aree o campi cimiteriali riservate all'intervento comunale e per l'approvazione dei singoli progetti o programmi costruttivi di competenza dell'Amministrazione stessa.
  - f) le competenze dei servizi cimiteriali, la polizia mortuaria e funeraria interna al cimitero.

## **Articolo 3 (Norme di rinvio e generali )**

1. A tutte le tipologie e/o sistemi di sepolture private descritte nel presente Regolamento, sia per quanto attiene le norme tecniche, costruttive e igieniche da rispettarsi nelle costruzioni sia per quanto attiene le modalità d'uso, si applicano, in ogni caso, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali fissate nel DPR 285/90 e le indicazioni fornite con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998.

2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato e di quelle che si diranno dei successivi titoli I, II e III, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta, in ogni caso, a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340, e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della L.24 novembre 1981 n.689.
3. Le concessioni per sepolture private disciplinate dal presente Regolamento, si distinguono:
  - a) nell'uso temporaneo di aree o campi edificabili per la costruzione di strutture sepolcrali per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie, collettività, comunità, Enti morali o religiosi, confraternite o congreghe **per durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo**; la costruzione può essere tipo edicola o cappella o monumento o sarcofago - cioè opera d'architettura o di scultura - ed avere la camera sotterranea secondo le tipologie e le norme che si diranno al titolo II; eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del DPR 285/90;
  - b) nell'uso temporaneo, **per 99 anni, di aree o campi per impiantare fosse** singole o multiple, all'aperto ma anche al coperto se dotate di ossario;
  - c) nell'uso temporaneo, **per 99 anni dalla data della tumulazione, di loculi** singoli o multipli predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto e/o al coperto con più piani sovrapposti e destinati alla tumulazione di singoli feretri e/o alla conservazione di resti o ceneri ( *c.f.r. Circolare Min. Sanità 24.6.93 n.24 , capitolo 13.3*);
  - d) nell'uso temporaneo, per la durata di **99 anni**, di loculi, tumuli o cellette predisposte dal Comune in costruzioni all'aperto o al coperto, gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto e/o al coperto con più piani sovrapposti per la custodia di resti, feretri o ceneri, derivanti dalle esumazioni, dalle estumulazioni e/o dalla cremazione.
4. Le concessioni per sepolture individuali in strutture sepolcrali comuni disciplinate dal presente Regolamento si distinguono:
  - a) nell'assegnazione in uso temporaneo, per almeno 5 e sino a 10 anni dal giorno del seppellimento, di fosse singole per inumazione assegnate - nei campi d'inumazione riservati all'iniziativa Comunale nella planimetria di zonizzazione del Piano Cimiteriale - ogni volta non sia richiesta una sepoltura privata, gratuitamente - salva la corresponsione dei diritti amministrativi e sanitari - o quando dopo l'estumulazione allo scadere della concessione o

- l'esumazione ordinaria quinquennale venga verificata la non completa scheletrizzazione della salma;
- b) nell'uso temporaneo per 99 anni di cellette o loculi in colombari destinati a raccogliere in *ossario comunale* - ex articoli 67 e 85 del DPR 285/90 - i resti derivanti dall'esumazione ordinaria, ed in qualche caso dall'estumulazione, per le salme in condizioni di completa mineralizzazione o di urne destinate a raccogliere le ceneri provenienti dalla cremazione in apposito *cinerario comunale* - ex articolo 80 del DPR 285/1990 - ed, in ogni caso, destinate a raccogliere i *resti mortali* (risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere) delle salme in strutture sepolcrali murarie contenenti loculi o celle, in tombe, portici, cripte e cappelle comunali.

# **TITOLO I**

## **CONCESSIONE *IN USO* DI AREE O CAMPI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

### **CAPO I**

- SOGGETTI CONCESSIONARI, CARATTERE E DURATA DELLA CONCESSIONE -

#### **Articolo 4** (*Ambito d'applicazione e soggetti*)

1. Il Comune di Airola può concedere a privati, Enti morali o religiosi, comunità o famiglie, congreghe o confraternite, l'uso di aree cimiteriali libere - distinte per campi edificabili - da destinare alla costruzione di strutture funerarie per sepolture a sistema di tumulazione o inumazione e, in ogni caso, secondo le diverse tipologie edilizie ed i vari sistemi che si diranno, rispettivamente, agli articoli 10 e 20.
2. La concessione può essere riconosciuta solo a cittadini nati nel Comune di Airola o ivi residenti da almeno tre anni.
3. La concessione può essere riconosciuta anche a due o più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
4. Non può essere fatta concessione delle aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia sulle aree concesse a persone fisiche è riservato alla persona **del** o **dei** concessionari ed a quelle della loro famiglia secondo la discendenza in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento dei primi concessionari; a tali effetti s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, il discendente ed i coniugi di questi, gli ascendenti, i collaterali, i figli adottivi e le persone che siano stati con loro conviventi oppure legati da particolari rapporti affettivi fermo restando il rapporto di assoluta liberalità e gratuità.
6. Il diritto d'uso delle sepolture sulle aree concesse ad Enti morali o religiosi, congreghe o confraternite, collettività o comunità è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
7. Il diritto d'uso, in ogni caso, si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

## **Articolo 5** (*Carattere e modalità della concessione*)

1. La concessione d'uso delle aree cimiteriali per sepolture private è disposta con **determinazione** del responsabile del Servizio Comunale per lo Stato Civile, *ufficio Servizi Cimiteriali*, in attuazione della delibera di Giunta Comunale con la quale si avvia - in aderenza alla disciplina procedimentale che si dirà al successivo capo III - il programma di assegnazione dei campi disponibili esistenti o di quelli che possano derivare in seguito ad ampliamento o ridisegno funzionale del Piano cimiteriale o a provvedimenti di decadenza o revoca;
2. La concessione d'uso deve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del *codice civile*, risultare da contratto da stipularsi, a spese del concessionario, per opera del Segretario Comunale tra il Comune d'Airola concedente, rappresentato dal funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali ed il concessionario il quale dovrà accettare espressamente tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni del presente Regolamento.
3. La concessione d'uso s'intende perfezionata e diviene efficace solo dopo la registrazione del contratto di cui al comma precedente da effettuarsi a cura e spese del concessionario.
4. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato, **pena decadenza**, entro **30 giorni** dalla data della notifica della determinazione con la quale la concessione stessa è stata disposta e ne è stato fissato il corrispettivo che dovrà essere versato entro lo stesso termine.
5. Tutte le concessioni d'uso previste nel presente Regolamento per aree destinate alle sepolture private **sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni**, salvo rinnovo.
6. Il rinnovo è concesso a discrezione della Giunta Comunale - su conforme parere del responsabile dei Servizi Cimiteriali - tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.
7. Le esistenti concessioni di aree a tempo determinato e di durata eventualmente eccedente i 99 anni perché rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 - data di entrata in vigore del regolamento di Polizia Mortuaria di cui allo abrogato *DPR 21 ottobre 1975 n.803* - possono essere revocate, con determinazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave o urgente situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento di quello esistente o alla costruzione di nuovo cimitero.
8. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 285/90.
9. La concessione d'uso non può essere ceduta tanto per atto tra vivi quanto per testamento; **ogni e qualsivoglia forma di cessione del**

**diritto d'uso a persona diversa dal concessionario o suo erede è nulla e dà luogo al provvedimento di revoca ed all'applicazione delle sanzioni che si diranno all'articolo 8.**

10. La concessione d'uso può essere trasmessa, invece, agli eredi legittimi del concessionario in uno con gli obblighi in essa previsti: in tal caso gli eredi subentranti devono comunicare al responsabile dei servizi cimiteriali - allegando copia di successione legittima o testamentaria - l'avvenuta trasmissione ed indicare il nominativo dell'erede responsabile nei confronti della pubblica Amministrazione concedente.

#### **Articolo 6 (Scadenza della concessione)**

1. Allo scadere della concessione, per la quale non sia stato richiesto e concesso il rinnovo, le costruzioni realizzate sulle aree concesse in uso sono acquisite, con determinazione del responsabile dei servizi cimiteriali e senza compenso, al patrimonio cimiteriale ed il Comune potrà utilizzare le stesse nel modo che riterrà più opportuno per le esigenze generali di sepoltura; il rinnovo è oneroso.
2. Nel caso che il Comune, acquisita la costruzione sepolcrale alla scadenza della concessione, ne valuti l'opportunità e/o la necessità della demolizione, provvederà a dare onorevole sistemazione ai resti esistenti che saranno raccolti e depositati nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di accoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avute in concessione.
3. Ogni concessione che verrà a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune concedente.

#### **Articolo 7 (Onerosità della concessione)**

1. La concessione d'uso delle aree cimiteriali per sepolture private è sempre **onerosa**, perché avviene dietro **corrispettivo** da versare **una tantum e non rimborsabile** salvo quanto previsto all'articolo 9 successivo.
2. Il corrispettivo di concessione è commisurato alla superficie lorda dell'area assegnata - espressa in metri quadrati - secondo la tariffa determinata per classi o categorie tipologiche dei campi edificabili, con deliberazione del Consiglio Comunale in fase d'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale o dei suoi aggiornamenti quinquennali, oppure ogni qualvolta ve ne sia evidenziata la necessità.
3. Degli estremi del versamento del corrispettivo dovrà farsi esplicito riferimento nel contratto di concessione.
4. Gli importi al metro quadrato per la concessione delle aree cimiteriali sono, in ogni caso, soggetti ad automatico aggiornamento

- fino a differente rideterminazione con provvedimento della Giunta Comunale - in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) riferita alla data del provvedimento di cui all'articolo 5 precedente.

### **Articolo 8 (Decadenza e revoca della concessione)**

1. La concessione delle aree o campi per la costruzione di sepolture private può essere soggetta:
  - a) a **decadenza**
  - b) a **revoca**
  - c) a **estinzione**
2. Si avrà **decadenza**:
  - a) per l'inadempienza prevista al comma 4° dello articolo 5;
  - b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
3. Si avrà **revoca**:
  - a) per le inadempienze in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione e che si diranno all'articolo 13;
  - b) per l'applicazione delle sanzioni amministrative che si diranno all'articolo 15;
  - c) per quanto previsto ai commi 7 e 9 dell'articolo 5 ed al comma 4 dell'articolo 17.
4. Si avrà **estinzione**:
  - a) per soppressione del cimitero ed osservate le norme di cui all'articolo 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/90;
  - b) per scadenza, senza rinnovo, del periodo di concessione.
4. Tutti i provvedimenti di decadenza o revoca sono adottati dal funzionario comunale responsabile dei Servizi Cimiteriali; la revoca per uno dei fatti disciplinati ai precedente comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della **non restituzione**, a titolo di risarcimento, del corrispettivo di concessione versato e della sanzione pecuniaria dell'ammenda di lire 400.000.

### **Articolo 9 (Recupero a favore del Comune)**

1. Il concessionario di area per sepoltura private sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza o la revoca, può retrocedere l'area al Comune, **e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi**, ottenendo il rimborso degli 8/10 del corrispettivo versato nei primi dodici mesi e dei 7/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.
2. Eccezionalmente, si può ammettere, a giudizio discrezionale ed insindacabile del responsabile dei Servizi Cimiteriali, con modifica del contratto, il subentro di un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini che si diranno all'articolo 13.

3. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui ai commi precedenti; in tal caso egli ha il diritto di recuperare le opere in soprassuolo non oltre due mesi dalla rinuncia.
4. A discrezione della Giunta Comunale, su conforme parere del responsabile dei Servizi Cimiteriali, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'uso dell'area rinunciata e s'impegni ad ultimare le opere stesse nei termini che si diranno all'articolo 13.

## **CAPO II**

### **- COSTRUZIONE ED USO DELLE SEPOLTURE -**

#### **Articolo 10** *(Norme generali)*

1. Le costruzioni funerarie che possono realizzarsi nelle aree cimiteriali concesse in uso per sepolture private sono in via significativa e non esaustiva:
  - a) edicole o piccole cappelle chiuse,
  - b) tombe, sarcofagi, portici, colombari per loculi o cellette,
  - c) sepolcri all'aperto o al coperto,
  - d) campi d'inumazione, all'aperto o al coperto, con ossario.
2. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

#### **Articolo 11** *(Nuove costruzioni funerarie)*

1. I singoli progetti di nuove costruzioni funerarie per sepolture private sulle aree o campi a tanto destinati dal Piano Regolatore cimiteriale vigente **sono approvati**, per il combinato disposto dell'articolo 94 del DPR 285/90 e dell'articolo 51, comma 3°, della legge 8.6.90 n.142 come modificato dall'articolo 6, comma 2°, della legge 15.5.97 n.127, dopo il conforme parere della commissione edilizia comunale e del coordinatore sanitario o del funzionario competente della U.O.P.C. (Unità operativa prevenzione collettiva) o delegato dell'A.S.L., **dal funzionario dell'Area Tecnica responsabile del Servizio Attività Edilizia** che rilascerà la necessaria e gratuita **AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE**.
2. La richiesta d'autorizzazione a costruire, pena improcedibilità, dovrà essere accompagnata da copia del contratto di concessione efficace.

3. Per il rilascio dell'*autorizzazione a costruire* è necessario il giudizio di conformità del progetto principalmente alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R 285/90 e, secondariamente, nel presente Regolamento Comunale.
4. Nell'atto d'approvazione d'ogni progetto dovrà essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Alla domanda d'edificazione dovranno essere allegati in tre copie:
  - a) contratto di concessione dell'area;
  - b) i disegni rappresentativi del manufatto funerario o sepolcrale che si intende realizzare mediante piante quotate dei livelli più rappresentativi, i quattro prospetti, una sezione longitudinale ed una trasversale, *nella scala almeno di 1:50*;
  - c) una planimetria quotata del campo o area edificabile assegnata - *nella scala 1:100* - con indicazione delle distanze dai confini del lotto concesso o dal muro di cinta e dalle costruzioni finitime;
  - d) copia stralcio della planimetria del P.R.Cimiteriale vigente;
  - e) una dettagliata relazione tecnica che indichi il numero massimo delle salme o feretri destinati ad essere raccolti nel manufatto e descriva sia le caratteristiche strutturali e costruttive generali dell'impianto con indicazione dei materiali da impiegare per i singoli elementi funzionali e/o compositivi (*tumuli, fosse d'inumazione, fosse ossario, cellette, ecc.*) in rapporto alle soluzioni adottate per il rispetto delle norme specifiche, sia gli elementi d'arredo interni e di decoro esterni da utilizzare.
6. Il progetto così predisposto, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato e nei limiti delle specifiche competenze professionali, dovrà essere asseverato dal progettista stesso per la conformità alle norme del presente Regolamento comunale ed a quelle del vigente Regolamento ex DPR 285/90.
7. Non si pongono particolari vincoli strutturali circa il sistema costruttivo da adoperare per l'edificazione delle sepolture private di cui ai commi precedenti: tuttavia per i progetti di edicole o piccole cappelle o sepolcri resta ferma ed inderogabile la disciplina per le costruzioni in zona sismica secondo la specifica normativa tecnica di cui alla legge 2.2.74 n.64 e successivi decreti applicativi per le costruzioni in muratura o alla legge 5.11.71 n.1086 e successivi decreti applicativi per le costruzioni in cemento armato oltre che quella derivante dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 in materia di denuncia dei lavori e responsabilità per il rischio sismico.
8. Per quanto non espressamente indicato o disciplinato nel presente articolo, ai fini dei termini e della procedura per il rilascio del titolo a costruire, si farà riferimento, in ogni caso, alle disposizioni

di cui all'articolo 4 della L.4.12.1993 n.493 come novellato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23.12.1997 n.662.

## **Articolo 12** (*Interventi sulle costruzioni già esistenti o realizzate*)

1. Sono sempre consentiti e però soggetti ad **autorizzazione a costruire** i lavori d'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione parziale o totale e demolizione con ricostruzione, delle strutture funerarie già esistenti su aree concesse in uso semprechè nel rispetto dei limiti, delle indicazioni tipologiche e delle norme costruttive che si diranno nel *titolo II*; si applica, in tal caso, per quanto compatibile, la disciplina procedimentale di cui all'articolo 11.
2. Non sono invece soggetti ad autorizzazione a costruire ma a formale "**comunicazione**" del concessionario - da depositare in duplice copia - almeno 2 giorni prima dell'inizio dei lavori, presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali e del Servizio Attività Edilizia - gli interventi e/o le opere sui manufatti funerari o sepolcri già esistenti nei campi concessi in uso e consistenti unicamente in operazioni classificabili di **manutenzione ordinaria** perché rivolte alla riparazione e/o **sostituzione** anche in seguito ad usura o deterioramento - **nelle caratteristiche esistenti** - degli elementi di copertura, di finitura interna per il decoro o l'arredo, delle pavimentazioni interne, di sostituzione o rinnovo delle lastre di chiusura dei loculi o tumuli, degli infissi;
3. Sono, infine, soggetti alla c.d. **denuncia di inizio attività** (D.I.A.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 24.12.93 n.537, i seguenti tipi di intervento - per quanto compatibili ed assimilabili con l'edilizia funeraria - e come disciplinati ai fini procedurali dall'articolo 4, co.8, della L.4.12.93 n.493 come modificato dall'articolo 2, co.60, della L.23.12.97 n.662 se non in contrasto con la normativa del presente Regolamento Comunale e del DPR 285/90:
  - a) **le opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento igienico o statico** che si rendano indispensabili anche per l'adeguamento delle strutture esistenti alla normativa di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria o al presente Regolamento Comunale, ma che non modificano la sagoma e l'aspetto del manufatto, le altezze, gli ingombri, le distanze dai confini ed il numero di sepolture esistenti;
  - b) **gli interventi per la sistemazione degli spazi esterni scoperti o di pertinenza** quali le piantagioni, le impermeabilizzazioni per risanamento dall'umidità ascendente, la rinnovazione con sostituzione delle pavimentazioni e dei rivestimenti esterni esistenti, le opere d'arte per l'allontanamento e regimentazione delle acque superficiali o meteoriche, **con l'esclusione degli interventi di recinzione dei singoli campi o aree, mai ammissibili;**
  - c) **gli interventi di ripristino e/o ritinteggiatura delle facciate.**
4. L'ingresso al Cimitero sia dei mezzi meccanici o d'opera necessari per i lavori di cui ai commi precedenti sia del personale e degli operai dell'impresa incaricata degli stessi, dovrà, in ogni caso, essere autorizzato nelle forme che si diranno all'articolo 43.

### **Articolo 13** *(Durata dell'autorizzazione a costruire e relative sanzioni)*

1. La autorizzazione a costruire manufatti funerari sulle aree concesse in uso dovrà essere formalmente richiesta - a pena decadenza della concessione stessa - entro **trenta (30) giorni** dalla registrazione del contratto di cui all'articolo 5.
2. I lavori per la costruzione, se autorizzata, salvo un solo possibile provvedimento di rinvio, sulla base di motivata richiesta, di tre (3) mesi, dovranno avere inizio entro **1 (un) anno** dal rilascio della autorizzazione ed essere ultimati, così da rendere il manufatto agibile, entro **2 (due) anni** dal loro inizio, salvo un solo provvedimento di proroga per mesi tre (3).
3. Tutti i termini previsti ai comma 1 e 2 precedenti devono intendersi **perentori** : la loro inosservanza comporta l'adozione obbligatoria da parte del responsabile dei Servizi Cimiteriali del provvedimento di **revoca della concessione** in diritto d'uso dell'area o campo cimiteriale **senza la restituzione**, a titolo risarcitorio, **del corrispettivo** oltre che del contemporaneo provvedimento di **dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione a costruire**, da parte del funzionario responsabile del Servizio Attività Edilizia.
4. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Giudice amministrativo.

### **Articolo 14** *(Obblighi per l'inizio dei lavori)*

1. La comunicazione per l'inizio dei lavori di nuova costruzione dovrà essere accompagnata da copia del verbale con il quale il direttore dei lavori in uno con il responsabile del Servizio Attività Edilizia o suo delegato, preventivamente informato, determina e fissa - con picchetti inamovibili - oltre che gli allineamenti e le dimensioni dell'area assegnata in uso anche i punti fissi e le quote di posizionamento del manufatto a farsi, avendo a riferimento apposito stralcio planimetrico del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Non potrà darsi inizio alla costruzione, fatti salvi gli adempimenti preventivi previsti dalla vigente normativa in materia di rischio sismico (*deposito dei calcoli strutturali, nomina del collaudatore*), senza la redazione del verbale di cui al comma precedente.
3. Il funzionario responsabile che riceva comunicazione o accerti l'inizio dei lavori in assenza di tale verbale, ne disporrà l'immediata sospensione e procurerà di verificare entro i tre (3) giorni successivi lo stato dei lavori stessi e la conformità rispetto al progetto assentito.
4. Qualora il posizionamento e lo stato d'avanzamento delle opere edilizie realizzate risulti, comunque, in armonia con le indicazioni progettuali, e con le prescrizioni dell'autorizzazione a costruire, redigerà, in contraddittorio con il titolare della concessione, il

direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, apposito **processo verbale** di determinazione dei punti fissi e di quota e rilevazione dello stato delle opere in corso; con lo stesso verbale provvederà, altresì, ad ingiungere la sanzione pecuniaria dell'ammenda di **lire 400.000 (lire quattrocentomila)** prevista dall'articolo 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il R.D.27.07.1934 n.1265, come modificato per effetto dell'articolo 3 della L.12.7.1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n.689.

5. Qualora, invece, lo stato d'avanzamento delle opere edilizie in corso o il posizionamento del manufatto secondo i punti fissi, risultino in totale difformità, con variazioni essenziali o anche parziali rispetto ai grafici progettuali assentiti e alle prescrizioni della concessione ad edificare, si procederà a norma del successivo articolo 15.
6. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Giudice amministrativo.

#### **Articolo 15 (Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni)**

1. E' demandata al funzionario comunale che è responsabile del Servizio Attività Edilizia, in collaborazione, ove necessaria, con il responsabile del Servizio Ecologia - Ufficio Tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica - e del personale di custodia del Cimitero, la vigilanza sulle costruzioni nel Cimitero comunale per assicurarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento comunale, alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella autorizzazione a costruire.
2. Il titolare dell'autorizzazione a costruire, il committente se diverso, il progettista ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa del presente Regolamento e del regolamento di Polizia Mortuaria vigente, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle dell'autorizzazione comunale ed alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.
3. L'esecuzione di lavori e interventi per ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni parziali o totali, demolizioni con ricostruzione o per nuove opere, **in assenza di autorizzazione a costruire sulle aree cimiteriali concesse in uso, in totale difformità o con variazioni essenziali**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e, per quanto compatibili con l'edilizia funeraria, di quelle previste dall'articolo 20 della L.28.2.85 n.47, è soggetta:
  - a) **all'adozione**, da parte del responsabile dei Servizi Cimiteriali **del provvedimento di revoca della concessione** in uso della area o campo edificabile senza restituzione del corrispettivo, a titolo risarcitorio, e di **acquisizione**, senza alcun rimborso o ristoro, **dei manufatti e/o opere realizzate;**

- b) **alla sanzione amministrativa pecuniaria dell'ammenda di lire 400.000 (lire quattrocentomila)**, a norma dell'articolo 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 come successivamente modificato.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, qualora sulle aree siano già state costruite sepolture, il concessionario conserva la proprietà dei materiali e segni funebri posti ad ornamento delle sepolture e degli oggetti d'arredo, che potrà trasferire in altro luogo del Cimitero comunale, ma l'intero manufatto funerario e tutte le altre opere saranno acquisiti, senza rimborso né ripetizione del corrispettivo, al demanio cimiteriale.
5. Il provvedimento motivato che determina la revoca e l'acquisizione di cui al comma 3 dovrà essere adottato entro il termine di trenta (30) giorni dalla segnalazione della violazione da parte del responsabile del Servizio Attività Edilizia; con lo stesso provvedimento, sarà altresì stabilito l'uso del manufatto, provvedendo se ritenuto necessario, a far dare nuova, diversa ed onorevole sistemazione ai resti e/o alle salme eventualmente esistenti nel manufatto funerario, e disponendo di esso una nuova assegnazione o l'uso che si riterrà più opportuno per gli interessi e le esigenze della comunità.
6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente si definiscono **opere ed interventi eseguiti in totale difformità dalla autorizzazione o con variazioni essenziali** nella fattispecie dell'edilizia funeraria - disciplinata col presente Regolamento comunale - quelle che comportano:
- a) la realizzazione, mediante opere edilizie di un organismo edilizio funerario completamente diverso per dimensioni, conformazione, sagoma e posizionamento da quello assentito;
- b) la esecuzione di opere che comportino - fermi ed inderogabili i limiti massimi di altezze e le distanze minime dal confine che si diranno nel successivo **TITOLO II** - superfici interne nette, ingombri lordi di sagoma, altezze esterne ed interne, posizionamento sul lotto, eccedenti del **due per cento (2%)** quelle autorizzate anche per uno solo dei citati parametri, o che comportino una riduzione oltre il **cinque per cento (5%)** degli ingombri netti, anche per una sola dimensione, dei loculi o tumuli, delle cellette ossario o cinerarie, delle fosse d'inumazione, come fissati dal presente Regolamento;
- c) la esecuzione di opere o manufatti che consentano l'uso difforme, **in particolare la trasformazione di un sarcofago o tomba aperta in edicola o cappella chiusa**, della struttura funeraria;
- d) l'esecuzione di aggiunte o modifiche strutturali che consentano di aumentare il numero delle sepolture se non autorizzate o se non previste nella autorizzazione a costruire;

- e) la violazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;
  - f) la violazione dei parametri relative alle distanze dai confini fissati dal presente Regolamento.
7. L'esecuzione di opere o interventi in **parziale difformità dalla autorizzazione a costruire**, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, è soggetta congiuntamente:
- a) alla riduzione in pristino con demolizione delle opere difformi, a cura e spese del concessionario, entro e non oltre il termine di 60 giorni fissato dalla relativa ordinanza del responsabile del Servizio Attività Edilizia; dopo tale termine le opere difformi sono demolite a cura del Comune e a spese del concessionario. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione ed in ogni caso nella misura minima di lire 1.000.000 (*lire un milione*);
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria dell'ammenda di **lire 400.000** (*lire quattrocentomila*), a norma dello **articolo 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27.7.1934 n.1265**, come modificato per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.61, n.603, e degli articoli 32 e 113 della L. 24 novembre 1981 n.689;
8. L'esecuzione d'interventi in mancanza di "**comunicazione**" o "**D.I.A**" come disciplinata dai *commi 2° e 3°* del precedente articolo 12 o di presentazione "in sanatoria", salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, è soggetta rispettivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000 e lire 1.000.000.
9. Non si procede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti nel caso di realizzazioni di varianti, purchè esse non siano in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento, del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/90 e del regolamento comunale d'igiene, non comportino modifiche della sagoma (*pianta, sezioni e prospetti*), delle superfici d'ingombro e del numero di sepolture previste, e la loro approvazione sia richiesta prima della dichiarazione d'ultimazione dei lavori.
10. Fino alla scadenza dei termini per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti il concessionario responsabile dell'abuso accertato può richiedere ed ottenere **autorizzazione in sanatoria** solo se, in quanto titolare di concessione d'uso ancora efficace, le opere eseguite in assenza d'autorizzazione, in totale difformità o con variazioni essenziali e/o in parziale difformità siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, alle norme del Regolamento nazionale di cui al DPR 285/90 e in armonia con la zonizzazione del P.R. cimiteriale vigente.

11. Sull'eventuale richiesta di autorizzazione a costruire in sanatoria il responsabile del Servizio Attività Edilizia acquisisce l'obbligatorio parere della Commissione edilizia e dell'A.S.L. (settore U.O.P.C. competente mediante il funzionario medico a tanto delegato) e si pronuncia entro sessanta (60) giorni, trascorsi i quali la richiesta s'intende respinta.
12. Il rilascio **dell'autorizzazione in sanatoria** è subordinato al pagamento, a titolo d'oblazione, di una somma, determinata dal Responsabile del Servizio Attività Edilizia, nella misura da lire cinquecentomila a lire duemilioni
13. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Giudice amministrativo.

#### **Articolo 16** (*Uso delle costruzioni funerarie*)

1. Le nuove costruzioni funerarie completate o quelle esistenti ampliate o ristrutturate ex novo possono essere utilizzate per le sepolture, sia secondo il sistema dell'inumazione che secondo quello della tumulazione, solo dopo il rilascio di **certificato d'uso** a firma del responsabile del Servizio Attività Edilizia dopo il parere del funzionario dell'A.S.L. competente per settore (U.O.P.C.) a tanto delegato.
2. Per il rilascio del *certificato d'uso* si applicano, per quanto compatibili con l'edilizia funeraria, la disciplina, i termini e le modalità procedurali di cui al DPR 18 aprile 1994 n.383.

#### **Articolo 17** (*Manutenzione delle costruzioni funerarie*)

1. Le costruzioni funerarie debbono essere tenute in perfetto stato di manutenzione, sia all'interno sia all'esterno, oltre che curate in modo decoroso; è vietato impiantare alberi d'alto fusto nelle aree di pertinenza.
2. E' fatto obbligo ai concessionari o titolari del diritto d'uso di eseguire, a propria cura e spese, sia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia quelli di risanamento e ristrutturazione e, in ogni caso, tutte le opere necessarie ad assicurare alla struttura funeraria il decoro, l'igiene, la stabilità e l'agibilità.
3. Il responsabile del Servizio Attività Edilizia per quanto attiene sia alle nuove costruzioni in corso sia alle costruzioni esistenti o già realizzate, con l'ausilio del custode del Cimitero, accertata l'incuria del concessionario o degli aventi diritto li diffiderà di provvedere a quanto necessario in congruo termine.
4. L'inosservanza della diffida di cui al comma 3, può comportare, ove reiterata, la revoca dell'assegnazione in uso delle aree o, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica della stessa, all'esecuzione, in danno, dei lavori necessari.

### CAPO III

#### - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE -

##### **Articolo 18** (*Avvio della procedura*)

1. La procedura per la concessione in uso delle aree o campi edificabili cimiteriali è avviata con provvedimento della Giunta Comunale, in attuazione del programma operativo annuale o strutturale triennale delle opere pubbliche che individua il carattere dell'intervento a farsi, almeno ogni 5 anni o tutte le volte che, con segnalazione degli uffici competenti, ne venga evidenziata la necessità sia in seguito ad ampliamenti del piano cimiteriale sia per introdurre le modifiche che si rendano indispensabili per migliorare la distribuzione delle funzioni esistenti e per le esigenze generali di sepolture.
2. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito, se ritenuto necessario, il parere della conferenza dei servizi come disciplinata dall'articolo 12 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, elabora, predispone ed attiva il procedimento e/o il sistema procedimentale per la concessione a privati delle aree o campi edificabili - finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con l'atto d'indirizzo di cui al comma precedente - adottando tutti i provvedimenti connessi, preordinati, conseguenti e in ogni modo correlati, ivi compreso gli atti di gestione finanziaria e gli impegni di spesa.

##### **Articolo 19** (*Indirizzi per l'attivazione del procedimento d'assegnazione*)

1. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali, quale coordinatore unico della procedura d'assegnazione, adotterà tutti i provvedimenti di cui all'articolo precedente in aderenza alle seguenti indicazioni regolamentari generali:
  - a) il procedimento di assegnazione dovrà avvenire sempre mediante **"bando pubblico per prenotazione"** che sarà reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee ma sicuramente mediante manifesti ed avvisi da pubblicare all'albo comunale, all'albo del cimitero e da inserire, per estratto, su un quotidiano locale di conosciuta diffusione;
  - b) il criterio per l'assegnazione dovrà essere esclusivamente e necessariamente, in particolare modo nell'ipotesi più probabile di prenotazioni superiori al numero di campi edificabili disponibili, quello del **sorteggio**; dagli esiti di tale sorteggio deriverà una graduatoria unica **"ad esaurimento"**, per la concessione progressiva in funzione delle richieste e della disponibilità e, in ogni caso, con validità massima di tre anni dalla data di formazione.
  - c) il **bando pubblico di assegnazione per prenotazione** dovrà significare le caratteristiche delle aree o campi da concedere, i tempi del

procedimento, il carattere e il corrispettivo della concessione, le modalità per la prenotazione con l'obbligo di deposito cauzionale, le formalità e gli obblighi preventivi e successivi alla concessione, la disciplina contrattuale e regolamentare di riferimento.

2. Il corrispettivo della concessione, nella prima procedura di sorteggio, sarà quello della **tariffa, diversificata per tipologie di aree**, approvata in uno con il progetto di Piano Regolatore Cimiteriale vigente - e sarà aggiornato ogni tre anni, decorrenti dal primo esperimento di sorteggio, con deliberazione della Giunta Comunale - in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) o alle determinazioni eventualmente derivanti da particolari programmi costruttivi comunali in rapporto ai costi sostenuti.

## **TITOLO II**

### **SEPOLTURE PRIVATE SULLE AREE CONCESSE IN USO**

#### **CAPO I**

##### **- SEPOLTURE - NORME IGIENICHE E COSTRUTTIVE -**

#### **Articolo 20** (*Sistemi di sepoltura*)

1. In aderenza alle disposizioni di cui DPR 285/1990 i sistemi per la sepoltura di salme consentite nelle aree concesse in uso si distinguono in:
  - a) inumazione in fosse singole di campi all'aperto o al coperto,
  - b) tumulazione di feretri e/o conservazione di resti mortali o ossa in colombari, celle, loculi, sepolcri al coperto o all'aperto ecc.,
  - c) conservazione dei resti da cremazione in urne cinerarie o nicchie.
2. Per le caratteristiche delle casse per la sepoltura si farà espresso riferimento alle disposizioni del DPR 285/90 di cui al capo XIV (articolo 75) nel caso d'inumazioni, al capo XV (articolo 77) nel caso di tumulazioni e al capo XVI (articolo 80) nel caso di ceneri derivanti da cremazione.

#### **Articolo 21** (*Inumazione*)

1. Le aree o campi destinati a ricevere **fosse per inumazione**, all'aperto o al coperto, devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e

fisiche e per livello della falda idrica; tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età devono avere una profondità non inferiore a **metri 2**. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di **metri 2,20** e la larghezza di **metri 0,80** e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 per ogni lato.
4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini d'età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non minore di metri due e nella parte più profonda devono avere una lunghezza di **metri 1,50** ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno **metri 0,50** da ogni lato.
5. Ogni cadavere destinato alla tumulazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolta in una stessa fossa.

#### **Articolo 22 (Tumulazione)**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati, anche per più piani sovrapposti e nel limite d'altezza massima fissato nel successivo capo II.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. Non si pongono particolari prescrizioni circa le dimensioni, la qualità e le caratteristiche dei materiali strutturali da impiegare per la costruzione di loculi (muratura di tufo, pietre, cemento armato o altro) sia che vengano costruiti interamente in opera sia che siano costituiti da elementi prefabbricati ma la struttura e gli elementi costitutivi del loculo e del manufatto (struttura portante interrata o fuori terra, divisioni verticali ed orizzontali) devono obbligatoriamente rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.
4. Le pareti dei loculi, sia orizzontali sia verticali, devono avere caratteristiche d'impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, mediante adeguato e sottile massetto cementizio di pendenza, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

6. Le solette orizzontali portanti devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti - almeno 3 cm - ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
9. E' consentita la sistemazione in un unico tumulo - sia o meno presente un feretro - di più cassette con le caratteristiche indicate all'articolo 36 del DPR 285/1990 contenenti i resti provenienti dall'esumazione ordinaria e d'urne cinerarie con le caratteristiche che si diranno nel successivo articolo 23 contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione come disciplinata dall'articolo 80 del citato DPR 285/90 (c.f.r. Circolare Ministero Sanità 158/93).
10. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e cioè di tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 7 e 8 precedenti, bensì la usuale collocazione di lastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

### **Articolo 23 (Cremazione)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in un'apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne contenenti tali ceneri possono essere collocate anche in appositi spazi riservati nelle costruzioni funerarie sulle aree concesse.
3. Per il rimando operato dal comma 4 dell'articolo 80 del DPR 285/90, con il presente Regolamento si stabilisce che le urne cinerarie possono essere realizzate con cassette di legno costituite da tavole con spessore non inferiore a 2 centimetri e tutte le pareti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
4. Le dimensioni delle cassette contenenti le ceneri dovranno preferibilmente essere non inferiori - in larghezza e lunghezza - ai centimetri 25 ed in altezza ai centimetri 40.

### **Articolo 24 (Esumazioni ed estumulazioni)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono normalmente dopo un quinquennio (*cinque anni*) dalla data del seppellimento o inumazione così come autorizzato per il Comune di Airola dal Decreto 2 aprile 1996 del Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione e dei farmaci, divisione IV, e non possono essere eseguite nei mesi di giugno, luglio ed agosto e, in ogni caso, non oltre i dieci anni dalla data del seppellimento.

2. Le esumazioni straordinarie sono regolate in analogia alla disciplina di cui al *capo XVII*, articoli 83, 84 e 85 del DPR 285/90.
3. In tutti i casi di esumazione si farà riferimento alle indicazioni di cui al punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n.10 (*sulla G.U. n.192 del 19.8.98*)
4. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione che non potrà essere **superiore a 99 anni né inferiore a 25 anni** e sono regolate dalle specifiche norme di cui al *capo XVII*, articoli 86, 87, 88 e 89 del DPR 295/90 e dalle disposizioni di cui al punto 3 della richiamata *Circolare 10/98*.
5. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone; per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego di cassa di legno o, nei casi stabiliti di duplice cassa, di legno e zinco.

## **CAPO II**

### - TECNICHE COSTRUTTIVE E LIMITI ALL'EDIFICABILITA' -

#### **Articolo 25** (*Tipologie generali dei campi per l'edificazione*)

1. In tutte le aree cimiteriali denominate **campi edificabili tipo A** per la concessione a privati, indicate con numero progressivo preceduto dalla lettera **A** nel Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere impiantate sepolture secondo i sistemi previsti al precedente capo I e, in funzione della dimensione del campo assegnato e delle misure minime inderogabili fissate negli articoli successivi per i singoli elementi (*tumuli, nicchie, fosse*), in aderenza alle tipologie costruttive appresso elencate:
  - a) edicola, piccola cappella o sepolcro chiuso,
  - b) tomba, sarcofago o colombari per loculi al coperto ma non chiusi per tutto il perimetro, monumento funebre,
  - c) campi d'inumazione o singole fosse d'inumazione all'aperto o al coperto ma con ossario.

#### **Articolo 26** (*Tipologie particolari*)

1. In tutte le aree cimiteriali denominate **campi edificabili tipo B** per la concessione a privati, indicate con numero progressivo preceduto dalla lettera **B** nel Piano Regolatore Cimiteriale, è consentita **esclusivamente** la costruzione di sarcofagi, tombe aperte, sepolcri, colombari, monumenti funebri, fosse d'inumazione scoperte o al

coperto **unicamente secondo la tipologia costruttiva e i limiti di edificabilità che si diranno all'articolo 29.**

2. Le aree cimiteriali denominate **campi edificabili tipo C** per la concessione a privati, indicate con numero progressivo preceduto dalla lettera **C** nel Piano Regolatore Cimiteriale, sono destinate in concessione onerosa agli Enti morali o comunità religiose, congreghe o confraternite per eventuali ampliamenti delle strutture esistenti allo scopo di impiantare sistemi di sepolture come previste al precedente capo I ma unicamente secondo la tipologia e le norme costruttive che si diranno nell'articolo 30.
3. Le aree cimiteriali denominate **campi edificabili tipo D**, indicate con numero progressivo preceduto dalla lettera **D** nel Piano Regolatore Cimiteriale, infine, sono destinate ai programmi costruttivi della Amministrazione Comunale in aderenza e conformità alle destinazioni indicate nella zonizzazione di Piano.

#### **Articolo 27 (Norme tecniche comuni a tutte le tipologie costruttive)**

1. In ogni impianto sepolcrale o struttura edilizia funeraria da eseguirsi sulle aree concesse in uso - qualsivoglia sia il sistema di sepoltura e la tipologia prescelti - **l'accesso al campo (l'ingresso all'edicola, il fronte del sarcofago o della tomba) dovrà obbligatoriamente e pena improcedibilità della richiesta di autorizzazione a edificare essere posizionato sul lato del campo indicato con l'apposito simbolo  $\theta$  freccetta nella Planimetria di Piano Regolatore. Ogni altra soluzione d'accesso sarà considerata improponibile.**
2. Le sepolture private, nelle singole tipologie, non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Per le nuove costruzioni le dimensioni di ingombro libero interno dei loculi per tumulazione di feretri dovranno essere *preferibilmente* non inferiori a quelle di un **parallelepipedo lungo metri 2,25, largo metri 0,75 e alto metri 0,70**; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 22 precedente, commi 7 e 8.
4. La misura d'ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un **parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e d'altezza metri 0,30.**
5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a metri 0,30 (lunghezza), metri 0,30 (larghezza) e metri 0,50 (altezza).
6. Per le fosse d'inumazione dovranno essere garantite le misure d'ingombro di cui all'articolo 21 precedente.

7. In tutte le aree avute in concessione d'uso è possibile impiantare campi con fosse d'inumazione, allo scoperto o al coperto purché siano dotati di adeguato ossario.

**Articolo 28** (Norme per la costruzione d'edicole, piccole cappelle, sepolcri chiusi e tipologie similari)

1. Per **edicola funeraria** s'intende generalmente **una struttura edilizia chiusa**, rialzata rispetto al piano di campagna, e con copertura piana, curva o a falde inclinate, contenente più loculi sovrapposti solo sopra il livello del pavimento, purché siano rispettate le norme di cui all'articolo 22 precedente e, in ogni caso, quelle di cui all'articolo 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. E' consentito costruire nello spazio sottostante cellette per ossari o anche fosse per inumazioni opportunamente separate purché siano rispettate le norme di cui al DPR 285/90 e le prescrizioni tecnico-igieniche imposte in sede d'approvazione dall'A.S.L.
3. La costruzione di tali strutture funerarie deve avvenire a distanza non inferiore a **centimetri quaranta (cm.40)** dai confini del campo edificabile concesso in uso ed a **centimetri sessanta (cm.60)** dal confine eventualmente costituito dal **muro di cinta**.
4. La distanza minima inderogabile dai confini come fissata nel comma precedente è misurata - con proiezione ortogonale - fra la massima sporgenza della struttura funeraria e la linea di confine di che trattasi.
5. Non sono computati ai fini della distanza dal confine gli aggetti di coronamento, i cornicioni, le lesene, le gronde, i rilievi ornamentali e simili purché sporgano non più di **centimetri dieci (cm.10)** dalla proiezione del manufatto e ad altezza non inferiore a metri 3,00 dal piano del campo sistemato.
6. L'altezza massima consentita è di **metri cinque (mt.5,00)** misurati dal piano dei viali sistemati o dalla quota del viale più vicino pavimentato e fino:
  - a) all'estradosso dell'ultimo solaio di copertura, se piano o curvo;
  - b) all'imposta della linea di gronda intesa quale intersezione del muro verticale perimetrale più basso con la falda inclinata con una pendenza  $\leq$  (minore o eguale) al 30%, nell'ipotesi di copertura inclinata.
7. Per falde di copertura con inclinazione diversa, l'altezza massima della costruzione, alla gronda e al colmo, è determinata quale media delle diverse altezze di gronda o di colmo come misurate al comma precedente.
8. Non sono consentite coperture inclinate con falde di pendenza superiore al 30%; *in ogni caso la linea di colmo non potrà superare i metri 6,50 dalla quota dei viali pavimentati.*
9. Non sono computate nell'altezza massima consentita i parapetti o cornicioni, i frontalini, i timpani, i bauletti e le fasce di coronamento

- purchè non eccedano di **centimetri quaranta (cm.40)**, misurati dall'estradosso dell'ultimo solaio piano o inclinato, l'altezza massima consentita alla gronda ed al colmo.
10. L'altezza utile interna non può essere inferiore a **metri tre (mt.3,00)** misurati tra l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale ed il piano sistemato del pavimento interno nel caso di copertura piana e/o curva, o all'intersezione fra il muro verticale più basso e la falda inclinata nel caso di copertura non piana
  11. **In deroga** alle norme sulle distanze di cui ai commi precedenti, nei campi edificabili del tipo A, posti nelle immediate adiacenze dell'ingresso del Cimitero e indicati nel P.R.G. con i numeri **A57, A58, A59, A60, A61, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A77 e A78** è consentita **unicamente** la costruzione in **aderenza o sul confine** del campo stesso o **in comunione** con le strutture poste lungo il confine dei campi finitimi e/o confinanti ma con le seguenti limitazioni e prescrizioni:
    - a) l'altezza massima - calcolata come ai commi precedenti- non potrà superare i **metri quattro (mt.4,00)** misurati all'estradosso di solaio per coperture piane e/o curve o alla gronda per falde non piane ed i **metri cinque (mt.5,00)** al colmo, per solai inclinati;
    - b) sui lati di confine/divisione con altri campi edificabili adiacenti è permessa la comunione del muro divisorio ma non è consentita l'apertura di luci, finestre e simili, vuoti di qualsiasi specie né sporti, né pendenze o impluvi di copertura.
  12. Per il manto di copertura è consentito esclusivamente l'uso di:
    - a) guaine impermeabilizzanti trattate con vernici protettive a colori tenui e non riflettenti, preferibilmente ramate;
    - b) tegole d'argilla curve, coppi, embrici o del tipo cd. alla romana con esclusione assoluta di ogni tipologia di tegole piane o lastre ondulate e/o prefabbricate.
  13. Tutti i materiali, finiture e colori delle pareti esterne devono essere compatibili con il decoro ambientale ed in particolare:
    - a) non è consentito l'utilizzo di infissi, porte, porte - finestre, lucernari, finestrini e simili di alluminio anodizzato o p.v.c.;
    - b) le gronde di raccolta e displuvio o ogni altra tubatura o condotta esterna a vista, le scossaline perimetrali di decoro, protezione o coronamento devono essere realizzate esclusivamente con elementi di lamiera zincata verniciata o di rame;
    - c) le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere sotto traccia;
    - d) tutte le facciate e le superfici esterne del manufatto devono essere rivestite o pitturate ma non sono assolutamente consentite le tinteggiature con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti di materiali polivinilici o asfaltici e tutte le tipologie di materiali in piastrelle greificate o simili;
    - e) per i rivestimenti esterni lapidei dovranno adoperarsi lastre di pietre, graniti o marmi locali a colori tenui;

- f) è consentito l'uso di muratura di tufo lasciata senza intonaco o rivestimento, "faccia a vista", sia all'interno che all'esterno purché adeguatamente stilata nei giunti con buona malta cementizia e trattata con prodotti o tinteggiature idrorepellenti, trasparenti e traspiranti, protetta con zoccolatura, per almeno 50 centimetri di altezza dal piano sistemato del campo, di lastre di marmo o materiali lapidei e similari ad esclusione di tutte le tipologie di materiali in grès, porcellana, cotto o similari;
- g) per gli spazi esterni al manufatto e/o scoperti dovranno utilizzarsi materiali, soluzioni e tecnologie che consentano con facilità l'allontanamento delle acque superficiali e meteoriche; per tali sistemazioni non sono consentiti soluzioni con lastre o getti di calcestruzzo, asfalto, pavimenti con piastrelle in cemento ("betonelle" o similari), maiolicate o in grès, ma esclusivamente materiali lapidei (*basalto, lastre o cubetti di porfido, pietre, ghiaia anche sciolta*) o marmi (*travertino, santafiora, rustico in lavagrigia ecc.*) anche alternati con sistemazioni a verde mediante piantagioni di essenze non arboree;
- h) non è consentito delimitare o chiudere con alcun tipo di recinzione (*inferriate, muretti, cancellate e simili*) le aree concessione in uso se non con cordonature di contenimento perimetrale o eventuali gradini d'accesso; per tali cordonature non è consentito l'uso di cordoli di cemento prefabbricati o in opera;
- i) tutte le "iscrizioni" e "decorazioni" esterne ed interne (*croci, targhe, figure sacre e votive*) dovranno essere esclusivamente in rame o bronzo o ferro battuto o similari con esclusione di elementi in alluminio o in p.v.c.

**Articolo 29** (Norme per la costruzione di tombe, sarcofagi, colombari, monumenti funebri e similari)

1. Per sarcofago, tomba, colombario o monumento funebre, in genere, s'intende una **struttura per sepolture o un manufatto sepolcrale** costruita con materiali per lo più lapidei o anche cementizi - marmo, terracotta, alabastro, granito, muratura, pietra, cemento armato in opera o prefabbricato ecc. - **eventualmente coperta, ma aperta, in pratica senza alcuna chiusura, per almeno uno o più lati** e contenente una o più salme.
2. Il sistema di seppellimento è sempre quello della tumulazione: in base al tipo di costruzione i posti loculi possono essere in parte interrati o completamente fuori terra anche a più piani sovrapposti.
3. La costruzione di tali strutture funerarie deve avvenire a distanza non inferiore a **centimetri quaranta (cm.40)** dai confini del campo edificabile concesso in uso e a **centimetri sessanta (cm.60)** dal confine eventualmente costituito dal muro di cinta.
4. La distanza minima ed inderogabile dai confini come indicata nel comma precedente è misurata - con **proiezione ortogonale** - fra la massima sporgenza della struttura funeraria e la linea di confine di che trattasi.

5. L'altezza massima consentita è di **metri due e centimetri cinquanta (mt.2,50)** misurati dal piano del viale sistemato prospiciente l'accesso al campo o dalla quota del viale pavimentato più vicino e fino:
  - a) all'estradosso dell'ultimo solaio di copertura, se piano o curvo;
  - b) all'imposta della linea di gronda intesa quale intersezione del muro verticale perimetrale più basso con la falda inclinata con una pendenza  $\leq$  (minore o eguale) al 15%, nell'ipotesi di copertura a falda/e inclinate.
6. L'altezza massima della costruzione, al **colmo**, non potrà, in ogni caso, essere superiore ai **metri tre (mt.3,00)**.
7. Non sono computate nell'altezza massima consentita i cornicioni, i frontalini, i timpani, i bauletti e le fasce di coronamento o similari, le lapidi, i cippi, le croci o gli elementi commemorativi purchè non eccedano di oltre **centimetri trenta (cm.30)** - misurati dall'estradosso dell'ultimo piano di chiusura anche inclinato - l'altezza massima consentita di mt.2,50.
8. Non sono computati, ai fini della distanza dal confine, gli oggetti di coronamento, i cornicioni, i timpani, le lesene, le gronde, i rilievi ornamentali e simili purché sporgano non più di **centimetri 5 (cm.5)** dalla proiezione del manufatto sistemato.
9. Esclusivamente per **statue** funerarie e commemorative o croci è consentita la sovrapposizione per altezze superiori ai 30 cm. di cui al comma precedente ma che, in ogni caso, non comporti un'altezza esterna complessiva superiore a **metri tre (mt.3,00)** dal piano dei viali sistemati o dalla quota del viale pavimentato più vicino.
10. **In deroga** alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fermi gli altri limiti all'edificabilità, nelle aree indicate come **campi edificabili del tipo B** poste a ridosso del muro di cinta, lato nord del Cimitero, ed indicate con i numeri **B26, B27, B28, B29, B30, B31 e B32**, e nel campo indicato con numero **B35**, è consentita unicamente la costruzione sul **confine** del lotto edificabile o in **comunione** con il muro divisorio del campo confinante o in **aderenza** alle costruzioni finitime e/o al muro di cinta stesso e, in via eccezionale, la chiusura degli eventuali lati aperti esclusivamente con cancello di ferro, a giorno e senza vetri e, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a) l'altezza massima non potrà superare, in ogni ipotesi di copertura e per qualsivoglia sistema di sepoltura, i **metri due e centimetri cinquanta (mt.2,50)** misurati all'estradosso del solaio di copertura piano/curvo o al **colmo** per le falde inclinate;
  - b) sui lati di confine/divisione con altri campi edificabili adiacenti è possibile la **comunione del muro divisorio ma non è consentita l'apertura di luci, finestre e simili, né la creazione di vuoti o arretramenti di qualsiasi specie, sporti o cornicioni, né pendenze o impluvi di falda;**
  - c) **eccezionalmente**, inoltre, in tali campi è consentita la sistemazione di fosse per l'inumazione, purchè dotate di ossario e realizzate in aderenza alle prescrizioni, caratteristiche costruttive e dimensionali dette all'articolo 21.

11. Tutti i materiali, finiture e colori delle pareti esterne devono essere compatibili con il decoro ambientale.
12. Per quanto compatibile con la tipologia edilizia prescelta e non disciplinato nel presente articolo, si applicano le medesime norme di cui comma 12 e 13 dell'articolo 28.

**Articolo 30** (Norme per l'ampliamento delle costruzione esistenti in uso a enti morali o religiosi o congreghe nei campi del tipo C)

1. Le aree contraddistinte nella planimetria del Piano Regolatore Cimiteriale con la lettera **C** sono individuate a ridosso delle strutture funerarie esistenti già di proprietà o in concessione di Congreghe e possono essere utilizzate sia per impianti di sepolture unicamente destinate alla tumulazione o conservazione di resti sia per contenere percorsi orizzontali e/o verticali necessari a garantire un più razionale uso del manufatto medesimo oppure tali da permettere un incremento di tumuli, loculi e cellette interni in sopraelevazione o esterni in ampliamento.
2. Nell'ipotesi di ampliamenti esterni, le strutture funerarie quali porticati, colombari per loculi ecc. possono essere costruite in aderenza al perimetro del manufatto esistente e svilupparsi in altezza per non più di **metri cinque (mt.5,00)**, misurati come agli articoli precedenti, dal piano dei viali sistemati purchè sia garantito un percorso libero antistante largo almeno 2 metri e siano rispettate tutte le norme tecniche costruttive di cui al presente titolo.
3. Non è consentito impiantare in tali aree esterne campi o singole fosse per inumazione né costruire manufatti chiusi.
4. Nel caso di soluzioni tecniche e costruttive, conformi e compatibili, che consentano la sopraelevazione del manufatto/cappella esistente, mediante percorsi verticali o scale di collegamento o ampliamenti in piano e/o in verticale, la maggiore altezza dovrà essere contenuta nella misura massima data dall'ingombro in sovrapposizione e/o sopraelevazione di **cinque (5) loculi** distribuiti lungo il perimetro della struttura e, in ogni caso, **non dovrà comportare un'altezza esterna complessiva, misurata come agli articoli precedenti, superiore a 8,50 metri.**
5. La concessione in uso di tali aree è fissata in **99 anni**, salvo rinnovo ed è onerosa, perché dietro corrispettivo da versare una tantum e non rimborsabile; per quanto attiene alle caratteristiche e modalità della concessione d'uso si farà riferimento alla disciplina di cui al titolo I.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti possono, in ogni caso, essere autorizzati solamente se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) siano evidenziate e dimostrate le particolari esigenze di spazi per sepolture in rapporto agli scopi ed ai fini istituzionali e morali dell'Ente o congrega richiedente che non mirino a farne oggetto di lucro o speculazione;
  - b) siano realizzate nel rispetto delle norme per le costruzioni in zona sismica;

- c) siano armonicamente e decorosamente inserite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale concedente, nel contesto architettonico, ambientale e strutturale esistente.

### **Articolo 31 (Campi edificabili tipo D)**

1. I campi o aree edificabili segnato con la lettera **D** sono riservati ai programmi costruttivi dell'Amministrazione Comunale e sono destinati alla costruzione di strutture funerarie o sepolture da assegnare o concedere in uso ai singoli cittadini privati e famiglie richiedenti secondo le seguenti tipologie:
  - a) fosse o campi d'inumazione all'aperto e/o al coperto,
  - b) porticati, tombe, colombari per loculi destinati alla tumulazione o ad ossari, cappelle comunali, con o senza fosse d'inumazione al coperto o all'aperto;
  - c) cinerari o nicchie per resti da cremazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà realizzare su tali aree edificabili - con esclusione di quelle riservate a campi comuni d'inumazione - ed assegnare in concessione novantanovenne, dietro corrispettivo, anche edicole chiuse, tombe aperte, colombari o porticati per loculi multipli o in continuità, sepolcri ecc. costruite a sue spese; per la concessione in uso si applica la disciplina che si dirà al titolo III successivo.
3. Le aree del tipo D, invece, individuate per **campi d'inumazione comuni** da sistemarsi per programmi costruttivi comunali e dimensionati nella quantità prescritta dall'art.58 del DPR 285/90, sono riservate esclusivamente all'inumazione e sono concepite, per l'uso, in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 69.
4. Per le caratteristiche dimensionali, tecniche, costruttive e tipologiche delle strutture funerarie a realizzarsi su tali campi si farà riferimento alla zonizzazione, non vincolante circa le sagome d'ingombro, del Piano Regolatore Cimiteriale, alle norme particolari di questo Regolamento e, per quanto mancante, alla disciplina generale di cui al DPR 285/90.
5. A norma dell'articolo 4, comma 16, della legge 493/93, la deliberazione con la quale viene approvato il programma costruttivo di edilizia funeraria nelle aree riservate all'iniziativa comunale, previo parere del competente Settore U.O.P.C. della A.S.L., ha e produce i medesimi effetti dell'autorizzazione ad edificare; i progetti, dovranno, in ogni caso, essere corredati da una relazione a firma di progettista abilitato che ne attesti la conformità alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento Comunale, alle norme del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il DPR 285/90 ed alla zonizzazione del vigente P.R.Cimiteriale.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI IN USO DI SEPOLTURE INDIVIDUALI IN STRUTTURE SEPOLCRALI COMUNI**

#### **CAPO I**

- ASSEGNAZIONI O CONCESSIONI - CARATTERE E DURATA, SOGGETTI -

**Articolo 32** *(Modalità generali di assegnazione o concessione)*

1. Il Comune di Airola può assegnare e/o concedere a singoli cittadini privati e famiglie l'uso di sepolture individuali in strutture sepolcrali comuni già realizzate a cura e spese del Comune stesso sia per l'inumazione individuale che per la tumulazione, e in ogni caso nei vari sistemi descritti all'articolo 10, nei campi a tanto destinati dal Piano cimiteriale.
2. **La sepoltura individuale per singola salma in struttura sepolcrale comune, nel caso di fosse entro campi d'inumazione, avviene mediante assegnazione della singola fossa e solo a decesso della persona cui è destinata ed è disposta per ordine progressivo di buche libere - in funzione della disponibilità e sentito il custode del Cimitero - con provvedimento del funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali; tale assegnazione è a titolo gratuito fatta salva, però, la corresponsione dei diritti amministrativi e sanitari secondo le tariffe vigenti o come determinate periodicamente dalla Giunta Comunale.**
3. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuta una planimetria del Piano Cimiteriale aggiornata in funzione del numero di fosse esistenti e/o disponibili, contraddistinte secondo i riquadri con numerazione progressiva, affinché le stesse possano essere utilizzate cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. **Le sepolture individuali per singole salme in strutture sepolcrali comuni, invece, negli altri tipi indicati all'articolo 10, avvengono mediante concessione, anche in vita, a singoli, famiglia o più famiglie congiuntamente, in funzione del sistema costruttivo impegnato (colombari in continuità, loculi in cappelle, loculi in sepolcri, cellette per ossari, tombe singole ecc.) fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione; per le modalità e caratteristiche della concessione si farà riferimento alla disciplina di cui al capo I del titolo I.**

5. Non può essere fatta concessione per sepolture comuni a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
6. Il diritto d'uso delle sepolture in strutture sepolcrali comuni è riservato alla persona del o dei concessionari o a quelle della loro famiglia secondo la discendenza in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione; a tali effetti s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, il discendente ed i coniugi di questi, gli ascendenti, i collaterali, i figli adottivi e le persone che siano stati con loro conviventi.
7. Il diritto d'uso, in ogni caso, si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.
8. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 285/90.

### **Articolo 33** *(Concessione loculi o tumuli già esistenti)*

1. La concessione di loculi o tumuli esistenti e resi disponibili per diversa sistemazione dei feretri, è disposta con provvedimento formale del funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali:
  - a) in funzione della disponibilità accertata e delle caratteristiche del tumulo stesso in rapporto al tipo di sepoltura richiesta (tumulazione, conservazione di resti ecc.),
  - b) secondo l'ordine di presentazione della richiesta da parte dei privati,
  - c) dietro pagamento del corrispettivo fissato in aderenza alle tariffe vigenti ed, in ogni caso, aggiornate, rispetto alla data di determinazione, in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (*già indici del costo della vita*) riferita alla data della concessione.
2. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuta una planimetria del Piano Cimiteriale aggiornata in funzione del numero di loculi o tumuli esistenti o disponibili in strutture sepolcrali comuni, contraddistinti e segnati secondo il posizionamento per file e righe con numerazione progressiva affinché gli stessi possano essere utilizzati fila per fila con razionalità e procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nel contratto di concessione andrà espressamente significato il sistema di sepoltura cui la struttura sarà destinata e l'obbligo del concessionario di provvedere alla normale manutenzione della stessa oltre che al completamento ornamentale o con lastra di chiusura, ove mancante, e come previsto dall'articolo 22, commi 7 o 8.
4. Le esistenti concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni perché rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 - data di entrata in vigore del regolamento di Polizia Mortuaria di cui allo abrogato DPR 21 ottobre 1975 n.803 - possono essere revocate, quando

siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

#### **Articolo 34** *(Concessione strutture funerarie da realizzare)*

1. La concessione di loculi, tumuli o cellette singole o in continuità o realizzate con soluzioni architettoniche e compositive conformi e proponibili già costruite (portici, arcate, edicole, tombe aperte, ecc.) è disposta con formale provvedimento del funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali in esito a preventiva procedura di assegnazione mediante **"bando pubblico per prenotazione"** svolto in aderenza alla disciplina procedimentale di cui al capo III del titolo I del presente Regolamento.
2. Il corrispettivo della concessione è fissato con la delibera di Giunta Comunale che approva il programma costruttivo da attivare e come derivante da un'analitica valutazione estimativa del responsabile del procedimento o programma costruttivo stesso in funzione di parametri congrui ed in ogni caso in rapporto al:
  - a) costo di costruzione preventivato della struttura a farsi secondo il quadro economico del progetto esecutivo approvato incrementato degli oneri per la manutenzione straordinaria nel quinquennio successivo alla ultimazione;
  - b) al tipo di struttura da realizzarsi (incidenza suolo) ed al posizionamento dei singoli manufatti, sepolture o sepolcri (prima, seconda terza, quarta fila ecc., sepolcro all'aperto o al coperto, singolo o a più piani, ecc.);
  - c) alle caratteristiche dimensionali che ne permettono l'uso (cellette, tumuli, loculi per tumulazione, loculi per ossari).

#### **Articolo 35** *(Carattere, durata, decadenza o revoca della concessione)*

1. La assegnazione e/o la concessione delle sepolture individuali in strutture sepolcrali comuni ha la durata indicata per ogni tipo nel precedente articolo 3, comma quarto.
2. La concessione, nei casi previsti ai precedenti articoli 32, quarto comma, 33 e 34, deve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi, a spese del concessionario e per opera del Segretario Comunale tra il Comune di Airola concedente, rappresentato dal responsabile dei Servizi Cimiteriali e il privato concessionario il quale dovrà accettare espressamente tutte le condizioni e limitazioni del presente regolamento.
3. La concessione d'uso s'intende perfezionata e diviene efficace solo dopo la registrazione del contratto di cui al comma precedente da effettuarsi a cura e spese del concessionario.

4. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato, **pena decadenza**, secondo i modi, i termini, le regole e la disciplina fissate nel bando pubblico per prenotazione di cui all'articolo 34 o nel provvedimento di assegnazione per i manufatti esistenti.
5. La concessione in uso non può essere ceduta tanto per atto tra vivi quanto per testamento; ogni e qualsivoglia forma di cessione del diritto d'uso a persona diversa dal concessionario o suo erede è nulla e comporta la revoca con l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12.
6. La concessione può essere trasmessa, invece, agli eredi legittimi del concessionario in uno con gli obblighi in essa previsti: in tal caso gli eredi subentranti devono comunicare al Comune - allegando copia di successione legittima o testamentaria - l'avvenuta trasmissione ed indicare il nominativo dell'erede responsabile nei confronti della pubblica Amministrazione concedente.
7. La concessione di sepoltura comune può essere dichiarata decaduta pur prima della scadenza del termine, anche quando la sepoltura:
  - a) non risulti sistemata e mantenuta nei termini che si diranno all'articolo 38 successivo;
  - b) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
  - c) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
  - d) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.
8. La concessione è soggetta a **revoca**:
  - a) per quanto previsto ai commi 4 e 5 precedenti;
  - b) per le gravi inadempienze previste nell'articolo 38.
9. I provvedimenti di decadenza o di revoca previsti ai commi precedenti sono adottati con determinazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida agli interessati, se reperibili.
10. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 7 precedente, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina - avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, in apposito albo posto all'ingresso nel cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura di decadenza per abbandono. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
11. La decadenza, nel caso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dà luogo al rimborso di cui si dirà all'articolo 37, mentre la decadenza di cui alla lettera d) non dà luogo ad alcun rimborso.

12. La revoca della concessione, **non dà luogo**, a titolo di risarcimento, **al rimborso del corrispettivo** versato e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000.

## CAPO II

### - USO DELLE SEPOLTURE COMUNI -

#### **Articolo 36** (*Sistemazione di salme a seguito di decadenza o revoca*)

1. Pronunciata la decadenza o la revoca, il Comune provvede alle esumazioni od alle estumulazioni della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture; se la mineralizzazione è completa i resti sono depositati nell'ossario comunale; se invece non è completa, si adottano le misure indicate nella Circolare del Ministero della Sanità 10/98 fermo restando quanto previsto nel DPR 285/90 e tutte le altre prescrizioni che l'Autorità Sanitaria intenda fornire.

#### **Articolo 37** (*Rinuncia di sepolture e rimborsi*)

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale in struttura sepolcrale comune è **ammessa** solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma è trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quell'occupata.
2. La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:
  - a) per le sepolture individuali in sepolcri singoli: *rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio di concessione.*
  - b) per le sepolture multiple in sepolcri comuni quali *loculi a più piani, piccole edicole o tombe concesse già costruite* : rimborso del 70% della somma pagata limitatamente al primo biennio.
3. Ogni concessione che verrà a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune concedente.

#### **Articolo 38** (*Sistemazione e manutenzione*)

1. Le sepolture individuali per singola salma in strutture sepolcrali comuni sono, in genere, concesse già complete di tutte le opere, manufatti e lastre di chiusura realizzati a cura del Comune fatti salvi, in ogni caso, gli arredi sacri ed ornamentali, le epigrafi e le iscrizioni.
2. Il concessionario dovrà completare, in ogni caso, entro un mese dalla stipula del contratto di concessione, a propria cura e spese quanto

manca per tenere in modo finito e buono stato di conservazione la sepoltura stessa.

3. I concessionari o gli assegnatari devono tenere per tutto il tempo dell'assegnazione o concessione in decoroso e solido stato le strutture sepolcrali, le lapidi, gli ornamenti sacri e funebri e devono provvedere alla loro ordinaria manutenzione.
4. L'apposizione di lapidi, cippi funebri e/o commemorativi, lastre di marmo, iscrizioni e fotografie deve essere quanto più uniforme alla tipologia delle sistemazioni già esistenti nello stesso sepolcro ed, in ogni caso, deve essere preventivamente concordata con il responsabile dei Servizi Cimiteriali e con il tecnico progettista o responsabile dell'intervento costruttivo.
5. In difetto dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, il responsabile dei Servizi Cimiteriali anche su segnalazione del custode del Cimitero, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, può dichiarare la revoca della concessione in uso o dell'assegnazione.
6. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero; si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto non colorato, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui; in caso d'inosservanza di dette norme, si può disporre la rimozione.

### **Articolo 39** *(Norme tecniche ed igieniche)*

1. Ai sistemi costruttivi ed alle tipologie di sepolture individuali o multiple in manufatti sepolcrali comuni di cui al presente titolo si applicano, per quanto compatibili, le norme tecniche ed igieniche di cui al capo I del titolo II del presente Regolamento e, in ogni caso, le prescrizioni di cui al DPR 285/90 in uno con le indicazioni di cui alle ripetute Circolari del Ministero della Sanità 24/93 e 10/98.

## **TITOLO IV**

### **POLIZIA CIMITERIALE**

#### **CAPO I**

- POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO -

##### **Articolo 40** (*Orario*)

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal *Direttore Generale del Comune* sentito il responsabile dei Servizi Cimiteriali ed affisso all'ingresso.
2. Nei giorni di *Natale, Capo d'Anno e Pasqua* l'apertura può essere limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate d'intensa nebbia o pioggia, si può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

##### **Articolo 41** (*Divieto d'ingresso*)

1. E' vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del luogo cimiteriale;
  - c) alle persone in massa, non a seguito di un funerale o di una cerimonia civile o religiosa, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali ;
  - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o il responsabile dei Servizi Cimiteriali, per motivi di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

##### **Articolo 42** (*Riti religiosi*)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

### **Articolo 43** *(Circolazione dei veicoli e dei mezzi)*

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero: per motivi di salute o d'età il responsabile comunale dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi d'automobili.
2. Parimenti devono essere autorizzati alla circolazione interna, con provvedimento del responsabile dei Servizi Cimiteriali e con le formalità indicate al comma 7 del successivo articolo 45, i veicoli per il servizio funebre e per i servizi cimiteriali oltre che i mezzi delle imprese che eseguono lavori sia per conto di privati che del Comune, previo versamento delle somme per deposito cauzionale e/o rimborso dei consumi che si diranno al successivo articolo 45.

### **Articolo 44** *(Divieti speciali)*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e il sepolcro ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - h) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
  - i) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti di cui al comma 1, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

### **Articolo 45** *(Imprese e lavori privati)*

1. Per l'esecuzione d'opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'accesso al Cimitero di imprese e mezzi per l'esecuzione di opere o lavori di nuova costruzione, riparazione, restauro o manutenzione di strutture esistenti, anche d'interesse comunale, è consentito solo

- durante l'orario di apertura del Cimitero, escluso la domenica ed i giorni festivi.
3. Qualora per specifiche esigenze d'organizzazione di cantiere o necessità di continuità dei lavori appaltati, sia per opere private che comunali, le imprese evidenzino la necessità di orari di lavoro diversi da quelli di apertura del Cimitero, e, in ogni caso, non prima delle ore 7,30 e non oltre le ore 18,00, giammai nei giorni festivi, il responsabile dei Servizi Cimiteriali rilascerà, in esito a motivata richiesta, formale autorizzazione per tali esigenze specifiche dopo obbligatoria stipula di convenzione disciplinare a valere quale "atto d'obbligo" fra l'impresa richiedente e Questo Ente per:
    - a) la regolamentazione dei giorni e degli orari diversi da quelli d'apertura del Cimitero durante i quali si intende lavorare;
    - b) la corresponsione anticipata di una somma forfetaria, fermo il versamento cauzionale previsto al comma 6, da stabilirsi in rapporto ai maggiori tempi richiesti, e necessaria all'Ente per assicurare il compenso a proprio dipendente per lavoro straordinario di servizio per custodia e guardiania durante tali giorni e/o ore.
  4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, il responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà rilasciare l'autorizzazione per l'accesso di cui al precedente articolo 43 e con le formalità previste al successivo comma 8.
  5. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e d'eventuali danni al Comune o a terzi; la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare, per tali fini, un **deposito cauzionale** - determinato dal responsabile del Servizio Attività Edilizia - in funzione del tipo ed entità dei lavori stessi e, in ogni caso, in misura non inferiore a **lire 800.000** nel caso di lavori di nuova costruzione, riparazione, ristrutturazione, risanamento interno ed esterno e, non inferiore a **lire 100.000** nel caso di piccoli o modesti interventi di riparazione e/o di ordinaria manutenzione, sostituzione di lastre sepolcrali, rinnovazione arredi sacri ecc.; il rimborso è fatto ad ultimazione delle opere o dell'intervento, con determinazione del responsabile del Servizio Attività Edilizia previa informativa del custode del Cimitero che accerterà eventuali danni arrecati alle strutture demaniali o private in concessione.
  6. Gli esecutori di lavori privati sono, altresì, tenuti al pagamento di una **somma forfetaria** a valere quale **rimborso del consumo d'energia elettrica e d'acqua** se richiesto, per le esigenze di cantiere, a carico dei rispettivi misuratori di fornitura presenti nel Cimitero e così determinati in funzione delle caratteristiche dell'intervento:
    - a) **lire 200.000** per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e rinnovamento interno e/o esterno;

- b) **lire 50.000** per gli interventi di sostituzione/riparazione delle lapidi e/o degli arredi sacri o, comunque, per modeste opere di manutenzione ordinaria e/o di sistemazione esterna /interna.
7. In riferimento alla durata e qualità dei lavori, in ogni caso, il responsabile dei Servizi Cimiteriali, potrà richiedere un'integrazione dei sopracitati versamenti minimi.
  8. Copia del versamento del rimborso forfetario per consumi, nella misura indicata al comma 6, in uno con copia del versamento cauzionale detto al comma 5, dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione per l'accesso al Cimitero - anche con mezzi meccanici e strumenti di lavoro -prevista all'articolo 43; tale autorizzazione è rilasciata dal responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito, se necessario, il responsabile del Servizio Attività Edilizia.
  9. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato; è vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
  10. I materiali di scavo e di rifiuto devono di volta in volta essere trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
  11. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere e/o degli interventi di ripristino o completamento devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
  12. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
  13. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, ecc.
  14. Due giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
  15. Le imprese, in tali periodi, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa disposizione del responsabile dei servizi cimiteriali.
  16. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente capo è soggetta alla **sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000**, a norma dello articolo 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.265, come modificato per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981 n.689;

**CAPO II**  
**- POLIZIA MORTUARIA -**

**Articolo 46 (Servizi e competenze)**

1. Le funzioni ed i servizi di polizia mortuaria e del cimitero in materia di igiene e sanità pubblica, per le attribuzioni derivanti dalla legge regionale 8 marzo 1985 n.13 (articolo 1, comma 2, n.13) sono di **esclusiva competenza del Comune** che le esercita mediante il Dipartimento di Prevenzione Collettiva e/o delle relative Unità operative della A.S.L. territoriale.
2. Le competenze comunali relative a tali funzioni sono determinate in aderenza alla disciplina del vigente *Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi*.
3. Le attribuzioni e le responsabilità relative, salva la competenza, ove stabilita da fonti normative superiori, del Prefetto, del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria, e fermo il principio generale che spetta ai dirigenti o responsabili dei servizi e degli uffici la gestione amministrativa ed esecutiva delle norme d'indirizzo e di controllo il cui potere è riservato all'organo politico, sono così distinte:
  - a) al Sindaco, quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 142/1990, competono, ove non diversamente stabilito, e per quanto previsto dall'articolo 117 del *Decreto legislativo* 31 marzo 1998 n.122, le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, al fine di prevenire gravi ed urgenti pericoli che minacciano la salute pubblica;
  - b) al responsabile dei Servizi Cimiteriali (Servizio Stato Civile) compete la **polizia cimiteriale amministrativa** e cioè i rapporti istituzionali amministrativi con l'A.S.L., le autorizzazioni ex articolo 6 del DPR 285/1990 per tutte le operazioni di sepoltura (esumazioni, estumulazioni ecc.) e di trasporto fuori e/o dentro del Comune, l'autorizzazione per l'accesso al Cimitero in orari diversi da quelli d'apertura, la stipulazione degli atti di assegnazione e/o dei contratti di concessione, le relative procedure preliminari o conseguenti, la formulazione delle esigenze che impongono un aggiornamento, una rielaborazione o ampliamento del Piano Cimiteriale ogni qual volta se ne dimostrasse la necessità e comunque ogni 5 anni, tutti i provvedimenti e le determinazioni a tali incombenze connesse, preordinate e/o correlate il cui rilascio o la cui formazione presupponga accertamenti, valutazioni anche di natura discrezionale, manifestazioni di scienza e/o di giudizio, e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
  - c) al responsabile del Servizio Attività Edilizia compete la **polizia cimiteriale edilizia** e cioè i rapporti amministrativi in materia

- edilizia con l'A.S.L. e la commissione edilizia o urbanistica, tutti gli atti amministrativi, le concessioni, le autorizzazioni non diversamente attribuite, le ordinanze e i provvedimenti preliminari, conseguenti e connessi all'attività costruttiva di privati per nuovi manufatti sepolcrali o interventi sulle strutture funerarie esistenti e, relativamente ad essi, le determinazioni preordinate, connesse e correlate il cui rilascio o la cui formazione presupponga accertamenti, valutazioni anche di natura discrezionale, manifestazioni di scienza e/o di giudizio, e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- d) al responsabile del Servizio Patrimonio (Ufficio manutenzione) compete la **polizia cimiteriale dei beni demaniali** e cioè tutti gli atti amministrativi relativi alla manutenzione e gestione sia delle strutture funerarie comunali e/o beni demaniali esistenti e a farsi, sia degli impianti e dei servizi cimiteriali esistenti o a farsi (strade, aree a verde, opere a rete primarie, strutture pertinenziali, speciali e tecnologiche ecc.) nonché tutti i provvedimenti e le determinazioni preliminari, e tutti gli atti correlati o conseguenti, il controllo e censimento periodico dello stato delle sepolture esistenti;
  - e) al responsabile del Servizio Ecologia (Ufficio tutela dell'ambiente) compete la **polizia cimiteriale dell'igiene e dell'ambiente** e cioè i rapporti istituzionali in materia di igiene e sanità pubblica con l'A.S.L. e tutti gli atti amministrativi, le determinazioni, le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni, i controlli preventivi e i relativi provvedimenti preliminari, conseguenti e/o connessi relativi alla salvaguardia dell'igiene nell'ambito del cimitero, e in ogni caso, tutti quei provvedimenti in materia di igiene la cui formazione presupponga accertamenti tecnici, valutazioni anche di natura discrezionale, manifestazioni di scienza e/o di giudizio, e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
  - f) al responsabile del Servizio Polizia Locale competono tutti gli atti ed i provvedimenti di **polizia mortuaria** non diversamente attribuiti ad altri da questo Regolamento o dalla legge all'Autorità Giudiziaria o Sanitaria e/o in concorso con essa;
  - g) al custode del cimitero competono la vigilanza interna, l'assistenza alle operazioni di seppellimento, esumazione e estumulazione, la tenuta dei registri - anche con sistemi informatici - di cui all'articolo 52 del DPR 285/90 nonché il complesso di operazioni amministrative ed incombenze che, nelle diverse parti del DPR 285/90 stesso, ad egli vengono specificamente ascritte.
4. Il Dipartimento Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, per il tramite della *Unità Operativa di Prevenzione* e dei funzionari medici delegati, svolge (articolo 13 della Legge 833/1978, articolo 1 della L.R.

13/1978 e articolo 12 della Legge Regionale 32/1994) tutte le attività istituzionali strumentali rispetto alla potestà ordinatoria e regolamentare del Comune alla cui formazione contribuisce sia emanando i pareri previsti dalla legge e dal *Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria*, sia con le funzioni di medicina necroscopica (*accertamento, certificazione e denuncia di stato di morte*) sia con il rilascio delle autorizzazioni per le esumazioni ordinarie e straordinarie, le riesumazioni, le tumulazione e le estumulazioni, la cremazione, l'agibilità, dal punto di vista igienico, dei manufatti funerari sia con il controllo del servizio di trasporto delle salme o resti mortali, sia, infine, con l'assistenza diretta alle operazioni generali e particolari di sepoltura.

5. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva o strumentale, sono correlati gli organi d'esecuzione costituiti sia dal personale addetto alla custodia e/o guardiania ed ai servizi di manutenzione - anche se affidati in concessione (necrofori) - sia dal becchino comunale.

#### **Articolo 47 (Responsabilità)**

1. Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.

### **CAPO III**

#### **- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -**

#### **Articolo 48 (Norme prevalenti)**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, in materia di servizi cimiteriali, si farà riferimento ai regolamenti o ai provvedimenti che siano in vigore o da emanarsi in particolare modo per quanto attiene i servizi di trasporto funebre, quello per la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione interno ed esterno al Cimitero e dell'impianto delle lampade votive o occasionali e quelli per l'applicazione dei diritti e delle tariffe.
2. Per quanto, invece, non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento comunale si farà riferimento alle disposizioni ed alle prescrizioni cogenti di cui al Regolamento nazionale approvato con il più volte citato DPR 285/90 e con particolare riferimento a :
  - a) denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi,
  - b) periodo di osservazione dei cadaveri,

- c) depositi di osservazioni ed obitori,
- d) trasporto dei cadaveri,
- e) riscontri diagnostici,
- f) rilascio di cadaveri a scopo di studio,
- g) prelievi a scopo di trapianto terapeutico,
- h) autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri,
- i) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri,
- j) inumazione e tumulazione,
- k) cremazione,
- l) esumazione ed estumulazione.

#### **Articolo 49** (*Rifiuti cimiteriali*)

1. A norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 5.2.1997 n.22, sono classificati "**rifiuti urbani**" i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali; essi devono essere raccolti, smaltiti e stoccati nel rispetto della suddetta normativa e secondo la particolare disciplina dello specifico regolamento Comunale.
2. In ogni caso, i rifiuti metallici e/o le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro e tutti i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area esterna al muro di cinta cimiteriale.
3. I resti lignei di bare o feretri e gli avanzi d'indumenti sono avviati, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, nell'esistente impianto d'incenerimento o, solo eccezionalmente, in adeguata discarica.

#### **Articolo 50** (*Disciplina fiscale*)

1. Le opere ed impianti cimiteriali di cui all'articolo 56 del DR 285/90, compresi i manufatti per le sepolture, **sono equiparati, ai soli effetti dell'aliquota IVA, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria** in base all'articolo 26 bis della legge 28.2.1990 n.38 di conversione del Decreto Legge 28.12.89 n.415 come autenticamente interpretato dallo articolo 1, comma 14, del D.L.30.12.1991 n.417 convertito nella legge 6.2.92 n.66.

#### **Articolo 51** (*Norme transitorie*)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento Comunale, **vengono sostituite ove incompatibili ed abrogate ove contrastanti** tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative vigenti nel Comune di Airola, in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, concessione ed uso delle aree e dei sepolcri.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ai titolari di concessione in uso delle aree edificabili per cappelle, edicole o sarcofagi disposte in seguito all'attivazione della precedente sistemazione planimetrica interna del Cimitero (delibera Consiliare 107 del 21.10.1978) e sulle quali non siano state ancora eseguite le costruzioni previste in aderenza alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con la delibera di GM 52 bis del 7.2.1981 e secondo la tipologia indicata nel contratto di concessione, **è assegnato un ulteriore ed improrogabile termine di:**
  - a) **giorni 30** per la richiesta di autorizzazione ad edificare,
  - b) **giorni 30**, decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione, per l'inizio dei lavori,
  - c) **giorni 365**, decorrenti dalla data di inizio, per il completamento funzionale dell'opera;
3. I termini di cui al comma precedente, devono intendersi **perentori** e l'inosservanza anche di uno solo degli stessi comporta l'adozione obbligatoria da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali del provvedimento della **revoca della concessione** in diritto d'uso dell'area o campo cimiteriale senza restituzione, a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, del corrispettivo versato; a tale procedimento si applicano, per quanto compatibili le norme di cui al titolo I.
4. Le aree che risultino eventualmente libere perché non edificate nei termini precitati saranno riassegnate in concessione d'uso secondo la disciplina di cui al titolo I del presente Regolamento - bando pubblico - per la realizzazione di sepolture nei sistemi indicati all'articolo 20, secondo le tipologie edilizie funerarie e sepolcrali originariamente previste ed ora regolamentate dagli articoli 25 e 26 per i campi edificabili del **tipo A o tipo B**, e, in ogni caso, in aderenza alle norme e limiti di cui titolo II, capo II.
5. L'entrata in vigore di nuove norme e previsioni costruttive comporta la decadenza delle concessioni edilizie esistenti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano già stati iniziati - *non è sufficiente il solo scavo* - e siano completati entro il termine previsto dalla concessione stessa.
6. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale dopo l'approvazione.

## **APPENDICE LEGISLATIVA**..... *omissis*

- *DPR 10 settembre 1990 n.285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria)*
- *Giurisprudenza*
- *Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24*
- *Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10*
- *Decreto del Ministero della Sanità 2 aprile 1996*

### **ALLEGATO**

- *PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO: planimetria generale sintetica, disegno delle funzioni, scala 1: 666*